

Reg. 21 giugno 1997, n. 2 ⁽¹⁾.

Regolamento per la determinazione delle modalità di accesso al Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale.

(1) Pubblicato nel B.U. 15 luglio 1997, n. 12.

Art. 1

Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e i criteri di erogazione ai Comuni dei contributi previsti dalla [legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135](#), istitutiva del «Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale», di seguito denominato «Fondo sociale».

Art. 2

Programma delle attività sociali e socio-assistenziali.

1. Il «Programma delle attività sociali e socio-assistenziali» previsto dall'[articolo 3 della L.R. n. 135 del 1996](#), di seguito denominato «Programma», deve contenere l'esatta indicazione dei servizi e degli interventi che il Comune intende attuare con il beneficio del Fondo sociale nel corso dell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione.

2. Il Programma deve contenere, in particolare:

a) il piano finanziario, suddiviso per ciascuna area di intervento prevista dall'[articolo 2, comma 2, della L.R. n. 135 del 1996](#) e redatto in conformità allo schema allegato «A» al presente regolamento;

b) l'illustrazione delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi da realizzare, con particolare riferimento all'eventuale gestione associata di cui all'[articolo 3, commi 4 e 5 della L.R. n. 135 del 1996](#);

c) l'indicazione del numero degli utenti previsti dei servizi di cui all'[articolo 4, lett. c\), della L.R. n. 135 del 1996](#);

d) l'attestazione relativa al numero delle persone riconosciute portatrici di handicap assistite nell'anno antecedente a quello di presentazione del Programma, ai sensi dell'[articolo 5, lett. c\), della L.R. n. 135 del 1996](#);

e) l'indicazione degli eventuali progetti sperimentali, da predisporre e approvare conformemente a quanto disposto dall'articolo 6.

Art. 3

Accesso al Fondo sociale.

1. Il Programma, redatto nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 2 e corredato della deliberazione consiliare di approvazione esecutiva ai sensi di legge, deve essere trasmesso al Servizio Sicurezza Sociale della Giunta regionale - Pescara, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno. Fa fede, a tale scopo, la data del timbro di accettazione del Servizio postale.

2. La Giunta regionale provvede entro 45 giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale al riparto del Fondo sociale e all'assegnazione dei relativi contributi, sulla base dei Programmi e dei progetti sperimentali regolarmente pervenuti.

Art. 4

Ammontare del contributo regionale.

1. Il contributo complessivo riferito alle aree degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 2), della [L.R. n. 135 del 1996](#), non può superare la misura del 50 per cento della corrispondente spesa prevista nel Programma.

2. Se l'ammontare del contributo, calcolato in attuazione dei criteri stabiliti dagli [articoli 4 e 5 della L.R. n. 135 del 1996](#), risulta determinato in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, il Comune è tenuto a deliberare l'adeguamento del Programma ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale medesima e nel rispetto del vigente ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

3. L'adeguamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

a) mediante copertura della maggiore spesa determinatasi a carico del bilancio comunale, senza modificazioni delle originarie previsioni di Programma;

b) mediante rideterminazione dei servizi e degli interventi da realizzare, con diminuzione dell'importo di spesa complessivo del Programma, assicurando, comunque, con risorse finanziarie diverse dal contributo regionale, la copertura di una quota almeno pari al 50 per cento della spesa complessivamente rideterminata.

Art. 5

Gestione associata.

1. I Comuni appartenenti allo stesso Distretto sanitario di base o alla stessa Comunità Montana, possono predisporre e gestire il Programma in forma associata, anche parzialmente.

2. A tale scopo, ciascun Comune approva, unitamente al Programma, lo schema della convenzione da stipulare ai sensi dell'[articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#) ⁽²⁾,

con la quale vengono esattamente indicati i servizi e gli interventi da gestire in forma associata, e i relativi apporti finanziari, con riferimento al Programma approvato.

(2) [L. 8 giugno 1990, n. 142](#). Ordinamento delle autonomie locali. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 giugno 1990, numero 135, S.O.).

Art. 6

Progetti sperimentali.

1. La Regione contribuisce all'attuazione di progetti sperimentali volti a favorire l'inserimento sociale di persone in situazione di svantaggio, mediante il riparto della quota del Fondo sociale di cui all'[articolo 2, comma 2, lett. c\) della L.R. n. 135 del 1996](#) tra i Comuni che ne avranno previsto la realizzazione nell'ambito del Programma.

2. Per essere ammesso a contributo, il progetto sperimentale deve essere approvato con specifica deliberazione e deve contenere:

a) l'individuazione esplicita dell'area o delle aree di disagio sociale su cui si intende intervenire, con riferimento a specifici settori di popolazione e al relativo territorio di appartenenza;

b) l'indicazione degli obiettivi conoscitivi e operativi della sperimentazione e la durata prevista;

c) la descrizione delle modalità con cui si intende attuare la sperimentazione, con particolare riguardo ai ruoli e alle competenze dei soggetti istituzionali e sociali coinvolti;

d) la specificazione dei criteri e dei parametri di valutazione delle attività sperimentali;

e) il preventivo economico del progetto, sviluppato analiticamente per singole voci di entrata e di spesa e suddiviso per esercizio finanziario in caso di durata pluriennale, le cui risultanze sono riportate nel piano finanziario descritto all'articolo 2, comma 2, lett. a).

3. Il progetto sperimentale deve essere trasmesso, unitamente al Programma, al Servizio Sicurezza Sociale della Giunta regionale entro il termine e con le modalità previste dall'articolo 3, corredato della deliberazione di approvazione, esecutiva ai sensi di legge.

4. I Comuni titolari di progetti sperimentali con durata pluriennale sono tenuti a confermarne annualmente l'attuazione nell'ambito del Programma e ad inserire le risultanze annuali del preventivo economico dei progetti medesimi nel piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a).

Art. 7

Valutazione e finanziamento dei progetti sperimentali.

1. I progetti sperimentali regolarmente pervenuti sono sottoposti alla valutazione di merito da parte di apposito gruppo tecnico costituito da funzionari regionali, nominato dal Coordinatore del Settore di appartenenza del Servizio di Sicurezza Sociale della Giunta regionale.

2. La valutazione viene effettuata sulla scorta dei seguenti criteri:

a) obiettivi e risultati previsti a conclusione della sperimentazione nel suo complesso, con riferimento alle priorità indicate nella programmazione regionale di settore;

b) quantità di risorse umane e strumentali impiegate nella realizzazione del progetto;

c) ampiezza territoriale e demografica della sperimentazione;

d) intesa operativa con uno o più soggetti istituzionali e sociali operanti nella specifica area di intervento individuata nel progetto;

e) possibilità di valorizzazione e di utilizzazione dei risultati e delle metodologie impiegate nel progetto anche da parte di altri enti territoriali;

f) assegnazione del contributo nell'esercizio finanziario precedente, per i progetti di durata pluriennale.

3. La Giunta regionale, entro il termine stabilito dall'articolo 3, comma 2, sulla base della valutazione formulata dal gruppo tecnico, approva apposita graduatoria annuale e provvede al riparto della quota del Fondo sociale di cui all'articolo 2, comma 2), lettera c) della [L.R. n. 135 del 1996](#), disponendo l'assegnazione dei contributi ai Comuni utilmente collocati nella graduatoria medesima. Può essere ammesso a finanziamento annuo un solo progetto sperimentale per ciascun Comune.

4. L'importo del contributo, in relazione alla disponibilità dei fondi regionali, non può essere inferiore alla misura del 50 per cento della spesa progettuale annua ritenuta ammissibile, né superiore a quella dell'80 per cento della spesa medesima, con un limite massimo di 100 milioni di lire per singolo progetto.

Art. 8

Rendicontazione.

1. Le spese di attuazione del Programma sono soggette a rendiconto approvato con deliberazione di Giunta comunale, da trasmettere al Servizio Sicurezza Sociale della Giunta regionale - Pescara, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di

riferimento, a pena di esclusione del Comune inadempiente dall'assegnazione dei contributi relativi all'anno successivo e di recupero delle somme già erogate.

2. Nella deliberazione devono essere richiamati gli atti giustificativi della spesa, che il Comune è tenuto a produrre solo a seguito di motivata richiesta di acquisizione da parte della Regione.

3. Sono allegati al rendiconto:

a) il prospetto riassuntivo attestante, tra l'altro, le spese impegnate in relazione a ciascuna delle aree di interventi previste nel Programma, redatto su prospetto conforme all'allegato «B» al presente regolamento;

b) l'attestazione relativa al numero degli utenti dei servizi di cui all'*articolo 4, lett. c), della L.R. n. 135 del 1996*;

c) in caso di Programma sottoposto ad adeguamento, la deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4, comma 2.

4. Nell'ipotesi in cui il contributo complessivamente assegnato risultasse di importo eccedente rispetto a quello dovuto in applicazione dei criteri di ripartizione di cui agli *articoli 4 e 5 della L.R. n. 135 del 1996*, la somma erogata in eccesso viene portata in detrazione sul contributo dovuto per l'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello di esame della rendicontazione prodotta.

Art. 9

Disposizioni transitorie.

1. Fino alla data di entrata in vigore del Piano sociale regionale, i Programmi dei Comuni sono predisposti e approvati con contenuto limitato alle aree di interventi descritte all'*articolo 2, comma 2, lettere a) e c) della L.R. n. 135 del 1996*.

2. I Comuni titolari dei progetti-obiettivo già presentati ai sensi dell'*articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1993, n. 48*, che intendono avvalersi della facoltà di cui all'*articolo 9, comma 2, della L.R. n. 135 del 1996*, sono tenuti a confermare nel Programma la validità degli interventi previsti nei progetti-obiettivo medesimi, con espresso richiamo ai relativi atti di approvazione e con indicazione del numero degli utenti dei servizi. Gli importi annuali di attuazione dei progetti vanno inseriti nel piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a).

Comune di

Piano finanziario del programma di attività sociali e socio-assistenziali per l'anno (L.R. 17 dicembre 1996, n. 135) (valori espressi in migliaia di lire)

A - Area di interventi "Servizi e prestazioni sociali e socio-assistenziali"			
Spesa prevista nel Programma	A	£	
Di cui per:			
A1 - Interventi <i>art. 4, lett. C), L.R. n. 135 del 1996</i>		£	
- Assistenza domiciliare anziani, <i>art. 5, L.R. n. 75 del 1982</i>	- utenti previsti	n.	
- Centro Diurno per anziani, <i>art. 7, L.R. n. 75 del 1982</i>	- utenti previsti	n.	
- Assistenza domiciliare minori, <i>art. 12, L.R. n. 15 del 1989</i>	- utenti previsti	n.	
- Centro diurno per minori, <i>art. 13, L.R. n. 15 del 1989</i>	- utenti previsti	n.	
A2 - Gestione di servizi e prestazioni in forma associata		£	
altri Comuni associati:			
A3 - Quota di spesa fronteggiata con risorse proprie del Comune		£	
B - Area di interventi "Sociali e socio-assistenziali previsti dalla <i>legge n. 104 del 1992</i> ".			
Spesa prevista nel programma	B	£	
Di cui per:			
B1 - Interventi gestiti in forma associata		£	
altri Comuni associati:			
B2 - Quota di spesa fronteggiata con risorse proprie del Comune		£	
C - Area di interventi "Progetti sperimentali" (riportare i dati annuali del preventivo economico di progetto)			
Spesa prevista nel programma	C	£	
C1 - Entrate previste:			
- risorse proprie del Comune		£	
- contributo richiesto alla Regione		£	
- altri contributi finalizzati		£	
- altre entrate (specificare nel riquadro)		£	
TOTALE SPESA DI PROGRAMMA (A + B + C)		£	

Comune di

Programma di attività sociali e socio-assistenziali per l'anno

Prospetto riassuntivo del rendiconto (valori espressi in migliaia di lire)

1 - Spese complessivamente impegnate nel corso dell'esercizio

A: Area di interventi "Servizi e prestazioni sociali e socio-assistenziali" £

B: Area di interventi "Sociali e socio-assistenziali previsti dalla [legge n. 104 del 1992](#)" a favore dei soggetti portatori di handicap £

C: Area di interventi "Progetti sperimentali" £

Totale spesa di attuazione programma:£

2 - Quota di spesa (compresa negli importi di cui al punto 1) per la gestione di servizi e prestazioni in forma associata:

A: Area di interventi "Servizi e prestazioni sociali e socio-assistenziali" £

B: Area di interventi "Sociali e socio-assistenziali previsti dalla [legge n. 104 del 1992](#)" a favore dei soggetti portatori di handicap £

3 - Quota di spesa (compresa negli importi di cui al punto 1) fronteggiata con risorse proprie del Comune:

A: Area di interventi "Servizi e prestazioni sociali e socio-assistenziali" £

B: Area di interventi "Sociali e socio-assistenziali previsti dalla [legge n. 104 del 1992](#)" a favore dei soggetti portatori di handicap £

4 - Entrate accertate nel corso dell'esercizio con riferimento all'area di interventi "Progetti sperimentali":

- contributo [L.R. n. 135 del 1996](#) £

- altri contributi finalizzati £

- altre entrate £

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che gli atti sopra esposti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili del Comune e, in particolare, a quelle del rendiconto del Programma di attività sociale e socio-assistenziale per l'anno....., approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.del

....., li

timbro dell'Ente

Il responsabile del servizio finanziario